

### Ministero della Pubblica Istruzione

#### ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.D. ROMAGNOSI"

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO cod. scuola MBIC830004 - C.F.83009860152 – Codice Univoco UF8ROH tel. 0362/987451-456-458 - Via G. Cantore, 16 - 20841 CARATE B.ZA (MB) e-mail: MBIC830004@istruzione.it - MBIC830004@pec.istruzione.it sito: www.icromagnosicarate.edu.it



I.C. "ROMAGNOSI" CARATE B.ZA **Prot. 0000430 del 07/02/2022** I (Uscita)

Circ. n. 144

Carate Brianza, 07 febbraio 2022

Alle famiglie
A tutto il personale docente
A tutto il personale ATA

Oggetto: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 recante "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"

Si riporta, in allegato, quanto declinato nelle indicazioni regionali unitamente al Vademecum ministeriale ed alle FAQ di ATS Monza Brianza aggiornate al giorno 07 febbraio 2022.

Si invita tutto il personale scolastico ad un'attenta lettura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Francesca Lauria

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 - art. 3 - c. 2

#### Allegati:

- 2022/02/06 gestione contatti scolastici definitiva
- MI Gestione Emergenza Covid-19 Vademecum
- FAQ ATS Monza Brianza aggiornate al 7/2/2022

### INDICAZIONI DI SINTESI

ALUNNI NIDO/INFANZIA Casi da 1 a 4 (Sviluppati in non più di 5 giorni. es. primo caso il 7 febbraio,	Disposizioni per soggetto positivo <sup>1</sup>	tampone solo in caso di comparsa sintomi	attività didattica: in
casi successivi entro il 12			presenza
febbraio) NIDO/INFANZIA Al 5 caso (Entro 5 giorni dal caso precedente. es. quarto caso il 12 febbraio, caso successivo entro il 17 febbraio)	Disposizioni per soggetto positivo <sup>1</sup>	Disposizione di Autosorveglianza³ per i soggetti che > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; > siano guariti da meno di 120 giorni; > hanno effettuato la dose di richiamo; > hanno esenzione da vaccinazione; > siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario; per gli altri	sospensione attività
PRIMARIA casi da 1 a 4 (Sviluppati in non più di 5 giorni. es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio)	Disposizioni per soggetto positivo <sup>1</sup>	quarantena 5 giorni <sup>2</sup> tampone solo in caso di comparsa sintomi utilizzo FFP2	attività didattica: in presenza
PRIMARIA Al 5 caso (Entro 5 giorni dal caso precedente es. quarto caso il 12 febbraio, caso successivo entro il 17 febbraio)	Disposizioni per soggetto positivo <sup>1</sup>	- i soggetti che > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; > siano guariti da meno di 120 giorni; > hanno effettuato la dose di richiamo; > hanno esenzione da vaccinazione; > siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario; continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena ma autosorveglianza <sup>3</sup>	continuano l'attività scolastica ad eccezione dei soggetti in quarantena che sono DDI
		- i restanti soggetti sono in quarantena 5 giorni <sup>2</sup>	
SECONDARIA Al verificarsi del 1° caso  SECONDARIA al verificarsi del 2° caso (Nella stessa classe entro 5 giorni dal caso precedente. es. primo caso il 7 febbraio, caso successivo entro il 12 febbraio)	Disposizioni per soggetto positivo¹  Disposizioni per soggetto positivo¹	utilizzo FFP2  - i soggetti che > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni > siano guariti da meno di 120 giorni > hanno effettuato la dose di richiamo > hanno esenzione da vaccinazione > siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena  - i restanti soggetti sono in quarantena 5	attività didattica: in presenza, continuano l'attività scolastica ad eccezione dei soggetti in quarantena che sono DDI
CASI IN COMUNITA'	POSITIVO	giorni <sup>2</sup> CONTATTO	
TUTTI I CITTADINI compresi	Disposizioni per soggetto	Disposizioni per contatto <sup>4</sup>	
gli studenti	positivo <sup>1</sup>		

- 1: DISPOSIZIONE DEL SOGGETTO POSITIVO → il soggetto positivo deve osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di durata variabile in base al proprio stato vaccinale:
  - A. <u>se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni o vaccinato con dose booster</u>: isolamento domiciliare della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita;
  - B. <u>soggetto che non rientra nella categoria A</u>: isolamento domiciliare della durata minima di 10 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita.

Qualora il tampone di guarigione risulti ancora positivo, è necessario effettuare un nuovo tampone, indicativamente dopo circa 7 giorni. In caso di persistente positività, l'isolamento si conclude al 21° giorno anche senza tampone.

- 2: la quarantena finisce con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi i tamponi autosomministrati)
- 3: si applica un periodo di Auto-sorveglianza di 5 giorni, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età (il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno in assenza di sintomi; se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno se i sintomi persistono e il primo tampone fosse risultato negativo).
- 4: il contatto stretto deve osservare un periodo di autosorveglianza/quarantena domiciliare di durata variabile in base alle seguenti condizioni:
  - Per i contatti stretti asintomatici che:
    - Abbiano ricevuto la dose booster, oppure
    - Abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
    - Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
    - Siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

- Per i contatti stretti asintomatici non ricompresi nel punto precedente e pertanto:
  - Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste)
  - Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
  - Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo

Per ciclo vaccinale primario si intende: 2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca, 1 dose di Janssen, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca in soggetto ex caso Covid 19 con positività al tampone di diagnosi da meno di 12 mesi, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è seguita infezione Covid documentata da tampone positivo dopo almeno 14 giorni dalla vaccinazione

# INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE Schema sinottico delle modalità attuative sorveglianza a scuola (05/02/2022)

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
Nido/servizi educativi per l'infanzia				
Fino a 4 casi tra gli alunni (Durante il periodo di sorveglianza e comunque non oltre il 5° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio)	- attività didattica in presenza  - segnalazione sul portale scuola al primo caso accertato  - caricamento contatti alunni escluso il personale (della scuola ed esterno)  - scaricano informativa massiva per la classe e la consegnano ai contatti  - consegna l'informativa massiva anche al personale scolastico della classe per le misure di precauzione da seguire  - la scuola conteggia il numero di nuovi casi che insorgono tra gli alunni nella classe fino a 4 nei cinque giorni successivi all'accertamento del primo	- tramite il portale scuola è messa a disposizione l'informativa in automatico	- ricevono l'informativa dalla scuola senza interrompere la frequenza  - se hanno sintomi fanno un tampone molecolare o antigenico anche autosomministrato (in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione); in caso di esito positivo del tampone autosomministrato lo stesso deve essere confermato da tampone molecolare o antigenico effettuato in laboratorio/farmacia/ecc. abilitato  - in assenza di sintomi NON è prevista l'esecuzione del tampone	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
5 o più casi tra gli alunni (Entro cinque giorni dal dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 10° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. quarto caso il 12 febbraio, caso successivo entro il 17 febbraio)	- La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra con il codice fiscale del 5° caso positivo, indicando la data del tampone positivo e la data dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso positivo  - Effettua una nuova segnalazione solo nel caso siano presenti ulteriori contatti rispetto alla prima segnalazione  - Sospende le attività in presenza per 5 giorni dalla data	Tramite il portale scuola ATS invia provvedimenti nominali dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione	- ricevano il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione (con provvedimento di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena)  - i soggetti che: > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni > siano guariti da meno di 120 giorni > hanno effettuato la dose di richiamo > hanno esenzione da vaccinazione	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni	Personale scolastico
	dell'ultimo giorno di		> siano guariti dopo aver	
	frequenza del 5° caso		concluso il ciclo vaccinale	
	accertato		primario non sono	
			sottoposti a quarantena	
			ma autosorveglianza	
			- se prevista, terminano	
			quarantena con tampone	
			molecolare o antigenico negativo da effettuarsi	
			come da indicazioni	
			presenti sul	
			provvedimento e	
			rientrano a scuola	
Primarie				
Fino a 4 casi tra gli	- attività didattica in	- tramite il portale	- ricevono l'informativa	Per il personale
alunni	presenza	scuola è messa a	dalla scuola senza	scolastico è prevista
(Durante il periodo		disposizione	interrompere la	l'applicazione del
di sorveglianza e	- segnalazione sul	l'informativa in	frequenza	regime
comunque non	portale scuola, al	automatico	Hillianope di disetati di 1	dell'autosorveglianza di
oltre il 5° giorno dall'accertamento	primo caso accertato		Utilizzano di dispositivi di protezione delle vie	cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del
del primo caso	- caricamento contatti		•	decreto-legge 16
positivo.	alunni escluso il		respiratorie di tipo FFP2	maggio 2020, n. 33,
Es. primo caso il 7	personale (della scuola		- se hanno sintomi fanno	convertito, con
febbraio, casi	ed esterno)		un tampone molecolare	modificazioni, dalla
successivi entro il	,		o antigenico anche	legge 14 luglio 2020, n.
12 febbraio)	- scaricano informativa		autosomministrato (in	74
	massiva per la classe e		caso di utilizzo del test	
	la consegnano ai		antigenico	
	contatti		autosomministrato l'esito	
			negativo è attestato	
	- consegna l'informativa massiva		tramite	
	anche al personale		autocertificazione); in	
	scolastico della classe		caso di esito positivo del tampone	
	per le misure di		autosomministrato lo	
	precauzione da		stesso deve essere	
	seguire		confermato da tampone	
			molecolare o antigenico	
	- la scuola conteggia il		effettuato in	
	numero di nuovi casi		laboratorio/farmacia/ecc.	
	che insorgono tra gli		abilitato	
	alunni nella classe fino			
	a 4 nei cinque giorni successivi		- in assenza di sintomi	
	all'accertamento del		NON è prevista l'esecuzione del tampone	
	primo		rescedzione dei tampone	
5 o più casi tra gli	La scuola richiama la	Tramite il portale	- ricevano il	Per il personale
alunni	segnalazione già fatta	scuola ATS invia	provvedimento nominale	scolastico è prevista
(Entro cinque giorni	e la integra con il	provvedimenti nominali	dove sono indicate le	l'applicazione del
dal	codice fiscale del 5°	dove sono indicate le	misure da adottare	regime
dall'accertamento	caso positivo,	misure da adottare	secondo il proprio stato	dell'autosorveglianza di
del quarto caso e	indicando la data del	secondo il proprio stato	vaccinale/guarigione	cui all'articolo 1,
comunque non	tampone positivo e la	vaccinale/guarigione	(con provvedimento di	comma 7 -bis, del
oltre il 10° giorno dall'accertamento	data dell'ultimo giorno di frequenza del 5°		quarantena si può accedere a fare 1 test a	decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
del primo caso	caso positivo		fine quarantena)	convertito, con
positivo.	Saso positivo		e quaruntenaj	modificazioni, dalla
Es. quarto caso il 12	- Effettua una nuova		- i soggetti che:	legge 14 luglio 2020, n.
febbraio, caso	segnalazione solo nel			74
ì	caso siano presenti			

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni	Personale scolastico
		Azione A13	di classe	1 Claulaic aculasticu
successivo entro il 17 febbraio)	ulteriori contatti rispetto alla prima segnalazione  - attivazione DDI per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso accertato, per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo	Azione ATS		Personale scolastico
			presenti sul provvedimento e rientrano a scuola	
Secondarie				
1 caso tra gli alunni	- attività didattica in presenza  - caricamento contatti alunni escluso il personale (della scuola ed esterno)  - scaricano informativa massiva per la classe e la consegnano ai contatti  - consegna	- tramite il portale scuola è messa a disposizione l'informativa in automatico	Utilizzano dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 - in assenza di sintomi NON è prevista l'esecuzione del tampone	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
	l'informativa massiva anche al personale scolastico della classe per le misure di precauzione da seguire			
2 o più casi tra gli alunni (Entro cinque giorni dall'accertamento del primo caso es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio)	La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra la integra con il codice fiscale del 2° caso positivo, indicando la data del tampone positivo e la data dell'ultimo giorno di frequenza del 2° caso positivo  - attivazione DDI per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 2 caso	Tramite il portale scuola ATS invia provvedimenti nominali dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione	- ricevano il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione (con provvedimento di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena)  - i soggetti che: > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
soggetti che non		> siano guariti da meno	
abbiano concluso il		di 120 giorni	
ciclo vaccinale		> hanno effettuato la	
primario o che lo		dose di richiamo	
abbiano concluso da		> hanno esenzione da	
più di centoventi		vaccinazione	
giorni, che siano		> siano guariti dopo aver	
guariti da più di		concluso il ciclo vaccinale	
centoventi giorni e ai		primario, continuano	
quali non sia stata		l'attività scolastica in	
somministrata la dose		presenza e non sono	
di richiamo		sottoposti a quarantena	
		ma autosorveglianza	
		- se prevista, terminano	
		quarantena con tampone	
		molecolare o antigenico	
		negativo da effettuarsi	
		come da indicazioni	
		presenti sul	
		provvedimento e	
		rientrano a scuola	

#### NB si ricorda che:

- Il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall'unica dose dove previsto);
- Il booster (c.detta terza dose) si considera valido dal giorno della somministrazione;
- Per i contatti scolastici le misure sanitarie (autosorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi
- Per i casi in comunità il contatto, anche ai fini delle disposizioni contenute nella presente sinossi, è considerato tale solo se avvenuto entro le 48 ore antecedenti il test positivo o l'insorgenza dei sintomi;
- i tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi; il tampone rapido in autosomministrazione NON è ammesso per la chiusura della quarantena, è ammesso soltanto in caso sintomi per segnalare la negatività nel periodo di autosorveglianza, i tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono essere confermato da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie, ASST etc etc)
- Non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone (sia autosomministrati sia erogati da altri) al di fuori delle condizioni indicate nella presente sinossi; in particolare non è raccomandato sia eseguito il tampone in soggetti in quarantena asintomatici se non al 5° giorno per garantire il termine della quarantena stessa
- Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro redatto dal curante, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio (oppure fine) isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento ATS.
- Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena
- Nel caso di contatto tra conviventi nella stessa abitazione che garantiscono l'isolamento dal soggetto positivo, la quarantena del contatto termina in relazione a quanto previsto dal punto 4; al termine della quarantena e con test negativo può essere ripresa la presenza, anche nella scuola dell'infanzia;

#### CICLO TRANSITORIO

- I provvedimenti sanitari rivolti al setting scolastico sono sospesi e ridefiniti partendo dai nuovi casi con tampone positivo dalla vigenza del decreto legge (5 febbraio):
  - > verificato che i provvedimenti emessi fino al 4 febbraio prevedono fino ad un massimo di uno/due casi per classe nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie, sono dal 5 febbraio automaticamente annullati i provvedimenti sanitari emessi precedentemente (compreso testing T0 T5), ferma restando la valutazione specifica di casi particolari che rientrano nel nuovo assetto di regole (se i provvedimenti di quarantena sono annullati non è prevista l'effettuazione di tampone per il rientro);
  - > per le scuole secondarie con almeno 2 casi la quarantena è rimodulata da 10 a 5 giorni, e qualora uno dei due casi fosse un docente/operatore scolastico i provvedimenti sono annullati;
  - > il rientro dalla quarantena se confermata, anche rimodulata come sopra, prevede l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi tamponi autosomministrati).
  - Si precisa che le ATS non emetteranno provvedimenti di revoca essendo il decreto legge attuativo, le scuole applicano direttamente le nuove indicazioni fermo restando la loro autonomia organizzativa.
- I provvedimenti sanitari rivolti alla popolazione sono aggiornati come da Circolare Ministeriale n. 9498 del 04/02/2022 e suddetta tabella sinottica "INDICAZIONI DI SINTESI"

Di seguito FAQ Ministero dell'Istruzione https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html





Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19

Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

### Guida alla lettura

Il presente documento fornisce un vademecum delle misure da applicare nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, in presenza di casi di positività al Covid-19.

Queste misure vanno adottate a partire dal 5 febbraio 2022. Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è superato ed integralmente sostituito dalla nuova normativa (art. 6 del D.L. n. 5/2022). Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina\*.

Si riportano di seguito le tematiche affrontate:



1. Istruzioni per la gestione dei contatti dei casi di positività per ordine di Scuola (pagina 3-6)



2. Riepilogo delle misure sanitarie (pagina 7-8)



3. Approfondimenti (pagina 9)

\*A titolo esemplificativo si vedano le FAQ pubblicate nella sezione #lotornoascuola sul sito istituzionale.



## Legenda







Per una illustrazione più agevole e sintetica delle misure previste per la gestione dei casi di positività, si riporta la seguente legenda.

## Misure per la didattica



**DIDATTICA SOSPESA** 



**DIDATTICA IN PRESENZA** 



**DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA** 

## Condizioni sanitarie degli alunni



Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni



Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo



Alunni risultati positivi al Covid-19



Utilizzo dell'app «Verifica C-19» per la verifica quotidiana, al momento dell'ingresso a scuola, del possesso della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza, mediante lettura di un QR code (in alternativa, verifica tramite attestazione cartacea)



## Sistema integrato di educazione e istruzione







### Misure per la didattica

## Misure per la presenza / il rientro in classe





Didattica in presenza



Se asintomatico: **nessuna azione** necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato\*



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)





Didattica sospesa per 5 giorni



Riammissione in presenza mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare




**Nessuna azione** necessaria\*\*




Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

<sup>\*\*</sup>In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.









<sup>\*</sup>In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

## Scuola primaria







### Misure per la didattica

## Misure per la presenza / il rientro in classe



Fino a 4 casi di positività



Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato\*



Se asintomatico: **nessuna azione** necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato\*\*



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)



5 o più casi di positività



Didattica digitale integrata per 5 giorni. Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2\*



Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato



Riammissione in presenza mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare



Verifica quotidiana tramite l'app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso\*\*\*\*




Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

\*Per i bambini di età inferiore ai sei anni non è fatto obbligo dell'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

guariti da più di 120 giorni

Alunni non vaccinati e vaccinati/


<sup>\*\*\*</sup>In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.











<sup>\*\*</sup>In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

## Scuola secondaria di I e II grado e sistema di IFP







### Misure per la didattica

### Misure per la presenza / il rientro in classe





Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)



2 o più casi di positività



Didattica digitale integrata per 5 giorni. Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2



Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato



Riammissione in presenza mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare



Verifica quotidiana tramite l'app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso\*



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)




Per gli alunni esenti da vaccinazione si veda pagina 9

\*In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.









## Panoramica delle misure sanitarie







Di seguito si riepilogano le misure sanitarie da applicare alla sezione, gruppo classe o classe.



\*L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni (per alunni di età superiore ai sei anni).



## Focus sulle misure di quarantena precauzionale e auto-sorveglianza







## Quarantena precauzionale



Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni



La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Inoltre, al momento del rientro in classe, è previsto l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.

La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all'ultimo contatto con il più recente caso di positività, che corrisponde all'ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell'ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio)

## Auto-sorveglianza



Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo



La misura sanitaria comporta l'obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi

In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare



## **Approfondimenti**








# Focus n. 1 Conteggio dei casi di positività

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.



Ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il personale educativo e scolastico

## P Focus n. 2

Soggetti esentati dalla vaccinazione

A coloro che possiedono un'idonea certificazione di **esenzione dalla vaccinazione** è riconosciuta la possibilità di svolgere l'attività **didattica in presenza** nei seguenti casi:



In presenza di 2 o più casi di positività nelle Scuole secondarie di I e Il grado e nel sistema di IFP



In presenza di 5 o più casi di positività nelle **Scuole primarie** 

La didattica in presenza avviene **su richiesta** di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni





Ultimo aggiornamento: 07/02/2022

#### 1.Cosa fare prima di recarsi a scuola?

Prima di recarsi a scuola l'alunno/alunna deve misurare a casa la temperatura corporea e verificare che non abbia sintomi sospetti Covid. In caso febbre ≥ 37,5°C, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), naso che cola, mal di gola o diarrea (soprattutto nei bambini) o di dubbio circa lo stato di salute, l'alunno/a deve rimanere a casa e contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di medicina generale (MMG) e attenersi alle sue indicazioni.

#### 2.Cosa fare se l'alunno/a manifesta sintomi sospetti Covid a casa?

I cittadini con sintomi correlabili ad infezione da SARS-CoV-2 devono contattare il proprio MMG/PLS il quale, ove ritenuto opportuno, eseguirà o darà indicazioni circa l'esecuzione del tampone presso i punti tampone presenti sul territorio a cui si può accedere tramite prenotazione da parte del MMG/PLS o senza prenotazione ma con ricetta rilasciata dallo stesso

#### 3.Cosa fare se l'alunno/a manifesta sintomi sospetti Covid a scuola?

L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19 che avvisa immediatamente i genitori/tutore legale. L'alunno viene ospitato in una stanza dedicata o in un'area di isolamento in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

I genitori contattano il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) ed in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente l'esecuzione del tampone nasofaringeo.

#### 4.Cosa deve fare l'alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell'esito del tampone?

In attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante.

#### 5.Come e dove effettuare il tampone e comportamenti da seguire

Info sulla pagina al link <u>Come e Dove eseguire il tampone</u>

## 6.Cosa fare qualora il MMG o PLS non ritenga utile eseguire il tampone in quanto la sintomatologia non è riconducibile a CoviD-19?

Il medico curante o il pediatra indicherà alla famiglia le misure di cura e, in base all'evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. In questo caso non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.

#### 7.In caso di esito positivo al test antigenico rapido è prevista l'isolamento?

Si. Vista l'alta incidenza di diffusione del virus SarS-CoV-2 nella presente fase epidemica, in coerenza con le indicazioni Ministeriali e Regionali, tutti i test antigenici rapidi con esito positivo non devono essere confermati con test molecolare e pertanto i soggetti positivi sono da subito considerati "casi accertati".

#### 8.Cosa accade a seguito del riscontro di un soggetto positivo all'interno della scuola?

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitario in collaborazione con la Direzione scolastica, in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali, individua i contatti stretti del soggetto positivo da sottoporre a quarantena o al regime di auto-sorveglianza. Si precisa che, i famigliari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti.

9.Cosa fare se si è stato individuati come contatto stretto a scuola?

ATS BRIANZA provvede ad inviare i provvedimenti di competenza ai contatti stretti individuati.

Il provvedimento si applica in maniera diversa in relazione alle diverse specifiche di seguito elencate:

#### NIDO E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (0-6 ANNI)

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe (durante il periodo di sorveglianza, con non più di 5 gg tra un caso e il successivo e comunque non oltre il 15° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 25 febbraio. Se uno dei casi si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1), l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione

In presenza del 5° o più casi tra gli alunni emersi entro cinque giorni dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 20° giorno dall'accertamento del primo caso positivo (Es. quarto caso il 25 febbraio, caso successivo entro il 02 marzo. Se il 5° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1), è prevista la sospensione dell'attività didattica in presenza e avvio della DAD per la durata di 5 giorni.

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:

- Dispone l'autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
- Dispone la quarantena per i restanti soggetti

#### **SCUOLA PRIMARIA**

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe (durante il periodo di sorveglianza, con non più di 5 gg tra un caso e il successivo e comunque non oltre il 15° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 25 febbraio. Se uno dei casi si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1), l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'utilimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione

In presenza del 5° o più casi tra gli alunni emersi entro cinque giorni dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 20° giorno dall'accertamento del primo caso positivo (Es. quarto caso il 25 febbraio, caso successivo entro il 02 marzo. Se il 5° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1), è prevista l'attivazione DDI per 5 giorni per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:

- Dispone l'autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
- Dispone la quarantena per i restanti soggetti

#### **SCUOLA SECONDARIA**

Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

In presenza di due o più casi In presenza di due o più casi positivi emersi entro cinque giorni dall'accertamento del primo caso (es. primo caso il 10 febbraio, casi successivi entro il 15 febbraio. Se il 2° caso si presenta dopo 5 gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1) è prevista l'attivazione della didattica integrata a distanza DDI per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 2° caso accertato, per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:

- Dispone l'autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
- Dispone la quarantena per i restanti soggetti.

#### 10.Quali precauzioni prendere in presenza di alunni fragili contatti stretti di caso?

Se all'interno della classe posta in quarantena sono presenti alunni fragili si chiede cortesemente alla Direzione Scolastica di inoltrare una richiesta al Dipartimento di Prevenzione inviando una mail a <u>contatti.covid19@atsbrianza.it</u> per poter garantire un rientro sicuro a scuola.

#### 11.Come comportarsi con bambini contatti stretto di caso in famiglia sottoposti a quarantena?

Gli alunni contatti di caso positivo in famiglia potranno rientrare a scuola dopo un periodo così come definito al punto 12 seguente.

Nel caso in cui, non sia stato possibile garantire adeguato isolamento dal soggetto positivo (per assistenza al bambino, per situazioni abitative particolari, per mancato rispetto misure universali di prevenzione quali distanziamento non rispettato, mancato utilizzo mascherina, utilizzo promiscuo bagno in assenza di adeguata

disinfezione, utilizzo in comune di effetti personali, etc..), il periodo di quarantena viene calcolato a partire dall'avvenuta negativizzazione del soggetto positivo o dall'avvenuta certificata guarigione del soggetto positivo.

#### 12. Come comportarsi con alunni contatti stretto di caso extra scolastici?

Si applicano le misure definite dalla circolare del Ministero della Salute 9498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P

ATS BRIANZA provvede ad inviare i provvedimenti di competenza ai contatti stretti individuati.

Il provvedimento si applica in maniera diversa in relazione alle diverse specifiche di seguito elencate:

#### 1 - Per i contatti stretti asintomatici:

- Non vaccinati, oppure
- Che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste), oppure
- Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, oppure
- Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo (ove prevista), oppure
- Che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

#### 2 - Per i contatti stretti asintomatici che:

- Abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- Abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- Siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

#### 13. Quando e come è necessario utilizzare la mascherina a scuola?

A partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza, "salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina". Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.

Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne

l'efficienza. Per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione, operando in analogia a quanto previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a "Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali".

Circa l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 si rimanda alle casistiche indicate al punto 9.

#### 14.Il numero di assenze in una classe è un dato da tenere sotto controllo?

Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione, inviando una mail a <u>contatti.covid19@ats-brianza.it</u>, se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti (es. 40%). Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

#### 15. Chi sono i casi positivi a lungo termine?

La circolare del Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P definisce i "Casi positivi a lungo termine" come "Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al tampone per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi." Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

#### 16. Come avviene il rientro in comunità scolastica?

#### 1 - Soggetti lavoratori (compreso il personale scolastico):

I lavoratori che, entro 24 ore dall'attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei tempi previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o e-mail) dagli organi competenti delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo.

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto dal certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante

#### 2 - Alunni:

Per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di rientro del curante ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento (oppure fine se disponibile) e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento di ATS (soggetti che raggiungono i 21 gg ancora positivi)

Per il rientro a scuola dei contatti è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena; oppure il solo provvedimento di inizio quarantena raggiunti i 14 giorni dall'inizio della quarantena (senza l'effettuazione del tampone)

#### 3 - Docenti contatti

Per il rientro a scuola dei contatti è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena

#### 17. Cosa fare in caso di esito positivo del tampone autosomministrato?

In caso di esecuzione di un test "fai da te" che ha dato esito positivo, è necessario consultare tempestivamente il proprio medico di famiglia o pediatra per le valutazioni mediche del caso. Si precisa che il test positivo fatto in auto-somministrazione non ha alcun valore diagnostico e pertanto deve essere confermato da un test antigenico o molecolare eseguito presso il proprio medico di famiglia o pediatra, farmacie, punti tamponi, centri o strutture abilitati, anche privati.